

STUDIO LEGALE

Avv. Viviana Nisti

Via Archimede 143 00197 Roma Tel./Fax 06.8277444 Cell.334.2854427
vnisti@cnclex.it viviananisti@ordineavvocatiroma.org www.cnclex.it

TRIBUNALE DI TIVOLI

SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO EX ARTT. 66 e ss. C.C.I.I.

RICORSO PER AMMISSIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

PROCEDURA FAMILIARE –

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE
DI TIVOLI RGE [REDACTED]

I Coniugi Sig. Gabriele Piersanti, [REDACTED] e
Sig.ra Sandra Falcetta, r [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Nisti (NSTVVN76L69H501O) e
domiciliati presso il suo studio in Roma alla Via Archimede 143, in virtù di procura rilasciata su
separato foglio ai sensi dell'art 83 cpc, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di
cancelleria all'indirizzo pec [REDACTED]

-Debitori Istanti-

Con l'ausilio

Del Gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Tivoli, il Rag. Emmanuele Fortugno, con
studio in Guidonia Montecelio (Rm) [REDACTED]

-Gestore Occ-

PROPONGONO

il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII.

PREMESSO CHE

- I ricorrenti, che sottoscrivono il ricorso in calce, si sono rivolti all' Organismo di



Composizione della Crisi presso L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli, per il tramite dell'avv. Viviana Nisti a cui hanno conferito apposito mandato, per porre soluzione allo stato di sovraindebitamento in cui si sono venuti a trovare, presentando apposita e formale istanza di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi del vigente CCII ex artt. 66 e ss. (All.to1);

- A seguito dell'istanza l'OCC incaricato sottoposto di rito ai debitori istanti opportuno preventivo per i compensi professionali di cui al DM 202/2014, che veniva espressamente accettato, nominava gestore il Rag. Emmanuele Fortugno ("Il Gestore") che ha accettato l'incarico. Il Gestore, previa intervista dei debitori provvedeva alla redazione della relazione ex art. 67 comma 2 CCII (All.to3);
- Il Gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art.68 , comma 4, CCII e a svolgere le opportune attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto Fiscale e ad altre banche dati; (All.ti alla Relazione OCC);
- I ricorrenti hanno fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria patrimoniale finanziaria in maniera tale da permettere e al Gestore dapprima e all'Organo Giudicante nonché ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta apertura di procedura di ristrutturazione dei debiti con piena cognizione di causa;
- Sussistono in capo ai ricorrenti i requisiti per poter aderire ad una **procedura di tipo familiare** ex art. 66 CCII poiché coniugi conviventi, il sovraindebitamento ha un'origine comune ed entrambi sono consumatori;
- Sussiste per entrambi gli istanti il requisito oggettivo di cui all'art 67 CCCI, in quanto si trovano in una situazione di **sovraindebitamento** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. C) CCII, inteso quale " stato di crisi o di insolvenza del consumatore, che il professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo delle startup innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero la liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per i casi di crisi insolvenza". Entrambi peraltro rivestono la qualifica di **consumatore** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.e) in quanto agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ed accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore. Nello specifico i debiti dei coniugi Piersanti e Falcetta derivano da sopravvenuta incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte di cui verrà data ampia illustrazione e far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario datato 16.05.2008 con atto a rogito notaio [REDACTED],



contratto per l'acquisto dell'immobile **da adibire a propria abitazione principale** e sito nel [REDACTED]

- Non hanno usufruito dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni ovvero non ne hanno comunque già usufruito per due volte (requisito di cui all'art. 69 comma 1 CCII);
- I ricorrenti , come verrà dimostrato nel prosieguo del ricorso, **non hanno determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode** (requisito di cui all'art. 69 comma 2 CCII);
- I ricorrenti **non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;**
- **Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII**, ed infatti i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presente domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Tutto ciò premesso, con il presente atto gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, affinché venga disposta l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII, espongono quanto segue

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Cause dell'indebitamento

L'evento imprevisto ed imprevedibile che ha causato l'indebitamento e nello specifico la sopravvenuta incapacità di far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso per l' acquisto dell'abitazione principale dei coniugi è da ascrivere principalmente al licenziamento che il Sig. Piersanti subiva, aggravato dal peggioramento della [REDACTED] [REDACTED]

Si precisa che, a causa dell'impossibilità di pagare le rate del mutuo l'Istituto bancario iniziava azione esecutiva immobiliare che pende innanzi a codesto Tribunale rubricata al n. RGE 2 [REDACTED]

Purtroppo la società per cui precedentemente lavorava (la [REDACTED] [REDACTED]) versava lo stipendio con irregolarità fin quando



nel 2019, dopo vent'anni di servizio, veniva licenziato. Per un periodo aveva usufruito della NASPI fin quando nel mese di settembre 2020 veniva assunto dalla [REDACTED] ove attualmente è ancora occupato, dapprima con contratto a termine, trasformato poi in data 31.10.2021 in contratto a tempo indeterminato.

La posizione veniva aggravata [REDACTED] della Sig.ra Falcetta, la quale a causa delle [REDACTED] necessitava di assistenza continua, il che impediva al Sig. Piersanti di effettuare lavoro straordinario, contraendo così la disponibilità reddituale della famiglia.

Tali circostanze hanno gravemente compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte dai coniugi e la loro capacità reddituale.

Alla luce di quanto esposto, l'indebitamento non appare né colposamente cagionato né ascrivibile a difetto di diligenza nel contrarre obbligazioni. Trattasi di debiti assunti per necessità e con la seria intenzione di rimborso. Infatti è di tutta evidenza che gli istanti avessero assunto il debito ipotecario confidando di poter adempiere fino a scadenza.

Peraltro, come certificato dall'OCC incaricato *“lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava era a conoscenza degli Istituti Finanziatori (....) nella fattispecie quindi sembrerebbe non correttamente valutato il merito creditizio previsto dall'art. 124 bis del TUB (.....) la circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno fosse a conoscenza di chi erogava il credito”*.

2. Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è composto dal Sig. Gabriele Piersanti che risulta essere lavoratore a tempo indeterminato e dalla Sig.ra Sandra Falcetta. La Sig.ra è [REDACTED] con necessità di assistenza il che ha impedito al Sig. Piersanti di continuare ad effettuare ore di straordinario, riducendo la disponibilità economica mensile e pregiudicando il pagamento delle rate del



mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia ove attualmente risiedono.

3. Composizione del debito

<i>TIPOLOGIA DEBITO</i>	<i>DEBITO RESIDUO</i>	<i>% TOT</i>	<i>RATA MENSILE</i>	<i>% TOT</i>
<i>Mutuo ipotecario</i>	<i>121.748,00</i>	<i>99,69%</i>	<i>780,00</i>	<i>100%</i>
<i>Agenzia entrate</i>	<i>373,84</i>	<i>0,31%</i>		

La posizione debitoria dei coniugi Piersanti e Falcetta ha ad oggetto il mutuo ipotecario contratto con [REDACTED] per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale.

L'importo mutuato era pari ad € 131.520,00 da rimborsarsi in 360 rate mensili dallo 01.06.2008.

4. Patrimonio del debitore

I debitori possiedono quale patrimonio immobiliare esclusivamente l'immobile sottoposto ad ipoteca in virtù del contratto di mutuo.

Tale immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Tivoli rubricata al n. rge [REDACTED] con termine consegna CTU al 21.06.2025.

Non essendo ancora disponibile una perizia sulla stima del citato immobile, a causa della revoca del precedente perito incaricato dal Tribunale, i valori di stima sono stati ricavati, guardando al prezzo di mercato della zona e alle condizioni del bene, come stabiliti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come da tabella seguente.

Il Sig. Piersanti è altresì proprietario di un'autovettura [REDACTED] [REDACTED] di modestissimo valore, che utilizza per recarsi a lavoro e nei casi di emergenza legati alla salute della Sig.ra Falcetta.

Il gestore nominato ha provveduto a stimare il patrimonio del debitore secondo lo schema seguente:



patrimonio immobiliare	37.950,00
patrimonio mobiliare	500,00
Valore Complessivo	38.450,00
Valore prima casa	29.700,00 –
Patrimonio al netto del valore prima casa	8.750,00

Si osserva fin da ora come l'esiguo valore del patrimonio dei debitori, esclude a mente della scrivente l'alternativa liquidatoria posto che, come verrà esaminato in seguito, il PRDC proposto consentirà al creditore una soddisfazione maggiore rispetto alla LC e all'esecuzione immobiliare, sebbene già intrapresa.

5. Redditi

Il Sig. Piersanti è attualmente assunto a tempo indeterminato dalla Soc. [REDACTED] con qualifica professionale di Asfaltista di terzo livello e percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.800,00. La Sig.ra Falcetta [REDACTED] percepisce invece un assegno di accompagnamento di circa € 500,00 mese, per un totale mensile di circa € 2.300,00

6. Contenzioso Giudiziario.

Ad oggi è pendente nei confronti dei coniugi procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Tivoli rubricata al n. [REDACTED] Dott. Lupia, con termine fissato per il deposito della relazione peritale al 21.06.2025.

7. Spese Necessarie al sostentamento della famiglia.

I coniugi Piersanti, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, hanno dichiarato di sostenere per il proprio sostentamento spese necessarie per € 1.430,00 tra beni alimentari, di primaria esigenza, medicinali e presidi medici.

8. Costi della procedura.

l'OCC incaricato ha previsto quale compenso per la presente procedura ex art. 16 D.M. 202/2014 l'importo complessivo di € 5.936,37 di cui € 1.000,00



già versati in acconto.

9. Piano di ristrutturazione attestato dall'OCC.

Il Gestore, in virtù del reddito disponibile al netto di quanto necessario per il sostentamento dei coniugi, ha attestato il seguente piano come proposto ai sensi degli artt. 68 e ss. CCII.

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento (mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale) dell'anzianità di concessione (mutuo erogato in data 16.05.2008) e del termine originariamente previsto per il rimborso secondo il piano di ammortamento (31.05.2038).

Sulla scorta di tali considerazioni il piano prevede un rimborso in numero 110 rate a decorrere dal mese di giugno 2025 fino al mese di febbraio 2034 (quindi quattro anni prima della scadenza originaria) di importo sostenibile per i coniugi e pari ad € 499,21¹.

Tale piano comporta un rapporto rata/reddito disponibile del 21,70% e uno stralcio del debito pari al 55%.

Come noto il Legislatore non ha previsto una percentuale minima di soddisfacimento per i creditori, limitandosi a stabilire per quelli garantiti da ipoteche o pgni che il soddisfacimento parziale sia legato al valore di mercato dei beni garantiti, come verrà dimostrato nel prosieguo dell'istanza.

10. Sulla Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

In assenza allo stato attuale di una relazione peritale, il Gestore ha provveduto a determinare il valore dell'unico bene liquidabile, l'immobile adibito ad abitazione dei ricorrenti - oggi sottoposto ad esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Tivoli, [REDACTED] Dott. Lupia- guardando al

¹ Il CCII non prescrive una durata massima del piano proposto. La Giurisprudenza di merito sul punto è risultata negli anni territorialmente disomogenea tanto che è intervenuta la Cassazione con ordinanza n. 27544 del 28.10.2019, la quale ha chiarito in riferimento al piano del consumatore (oggi sostituito dalla proposta di ristrutturazione dei debiti) che è possibile omologare piani di durata superiore ai sette anni a condizione che gli interessi dei debitori siano meglio tutelati rispetto all'alternativa liquidatoria. La Suprema Corte ha motivato tale principio muovendo dall'assunto per cui la legge sul sovraindebitamento ha l'obiettivo di concedere al consumatore una seconda possibilità di modo che anche un piano ultra settennale può garantire le ragioni del creditore, laddove il piano risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L' esecuzione de quo indubbiamente pregiudica, rendendolo vano, la fattibilità del piano che alla luce di quanto sopra esposto si ritiene efficace, e si chiede quindi che venga disposta la sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 4 CCII della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Tivoli [REDACTED] G.E. Dott. Lupia.

Tanto premesso, i Sig.ri Gabriele Piersanti e Sandra Falcetta, ut supra rappresentati e difesi

Chiedono all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Tivoli,

[REDACTED]



- Che, valutata la proposta formulata con il ricorso introduttivo, omologhi il presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e ss del CCII;
- Che Voglia disporre che fino alla conclusione del procedimento non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, tra le quali l'esecuzione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Tivoli rubricata al n. [REDACTED]

Ai sensi del d.P.R. e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allega:

- Relazione OCC e relativi allegati

Roma, lì 25.05.2025

Avv. Viviana Nisti

